



Bari, data firma digitale

OGGETTO: certificato di destinazione urbanistica**IL DIRETTORE DI SETTORE****Visti:**

- ⇒ l'istanza presentata con prot. n. **023803** del **22/01/2026** dall' **AGENZIA DEL DEMANIO – Direzione Regionale Puglia e Basilicata**;
- ⇒ gli atti d'Ufficio;
- ⇒ l'art. 30 del D.P.R. n.380 del 06/06/2001;
- ⇒ il P.R.G. Quaroni, approvato con decreto del Presidente della G.R.P. n.1475 del 08/07/1976, e successive varianti approvate;
- ⇒ il "Riporto informatizzato del P.R.G. su aerofotogrammetrico", approvato con delibera di C.C. n.3 del 17/01/2013 e ss.mm.ii.;
- ⇒ il "Piano di Rischio Aeroportuale – PRA dell'Aeroporto di Bari Palese Karol Wojtyla", ai sensi dell'art.707 co.5 del Codice della Navigazione Aerea, recante le "Zone di tutela del Rischio Aeroportuale A, B, C e D", munito di parere favorevole dell'ENAC prot. n. 276729/2020 e prot. 297250/2020 e adottato con D.C.C. n. 23 del 28/04/2022;
- ⇒ il P.R.T. del Consorzio A.S.I., approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11/07/70 e successive varianti approvate;
- ⇒ la Legge Regionale n. 15 del 05/06/2007 di "Istituzione del Parco Naturale Regionale 'Lama Balice'" e le relative cartografie allegate (BURP n. 83 Suppl. del 07/06/2007);
- ⇒ la pianificazione attuativa vigente;
- ⇒ la "Carta Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea" (art 707, co. 1 e 3 del Codice della Navigazione Aerea e s.m.i., approvata da ENAC con Dispositivo Dirigenziale n.008/10P/MV del 21/11/2011 e con Provvedimento ENAC n. 0156937/IOP del 05/12/2011, pubblicate dal Comune di Bari (BURP n.138 del 07/12/2017) ai sensi dell'art. 707 – co.4;
- ⇒ il "Catasto Comunale Incendi" (L. n.353/2000 "Legge Quadro in materia di incendi boschivi") istituito con D.C.C. n.2015/00059 del 16.10.2015 e come da ultimo aggiornato con D.D. n. 15060/2025 del 13/10/2025;
- ⇒ il DMA 08.07.2002 di perimetrazione "Siti di Interesse Nazionale (SIN)" di cui agli artt. 252 e 253 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ⇒ le aree RIR di cui al D.Lgs n. 105/2015 e ss.mm.ii.;
- ⇒ i provvedimenti di cui alla Parte II del Titolo I del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- ⇒ il "Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR)", approvato con delibera di G.R. n. 176 del 16/02/2015 (BURP n. 40 del 23/03/2015) e ss.mm.ii.;
- ⇒ l'intesa tra Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Puglia e Comune di Bari relativa alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 38 comma 5 delle NTA del PPTR, aree escluse dalle norme di tutela ai sensi dell'art. 142 comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, perfezionata in data 19.10.2021 e ratifica con D.G.C. n.6 del 17.01.2022;
- ⇒ il "Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) – Piano di Bacino della Puglia", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia con deliberazione n.39 del 30/11/2005 e ss.mm.ii.;

Verificata:

- ⇒ *"la conformità alle previsioni del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Bari, da cui risulta che non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse, anche potenziale, con riferimento ai sottoscrittori coinvolti nella presente istruttoria endoprocedimentale/procedimento/provvedimento/certificazione e, pertanto, non sussiste obbligo di astensione nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90";*

certifica

che gli immobili, individuati in catasto terreni con gli identificativi di seguito riportati:

comune	sez. cens.	foglio	particelle
Bari	-	58	191-862-1757-1764

sono destinati a:

- p.lle 191-1764: **"Aree per i servizi della residenza"**;
- p.la 862: **"Zone di completamento B5"**;
- p.la 1757: **"Viabilità di P.R.G." e "Aree per i servizi della residenza"**.



La particella 862 rientra nel “Piano Particolareggiato di viabilità - Maglia n. 10 - zona di completamento B5”, adottato con delibera del C.C. n. 174 del 1979, che la destina a: **“Viabilità di progetto”**.

Le suddette particelle rientrano nelle aree di cui alla “Carta Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea” ex art. 707 co. 3 del Cod.NA delle piste RWY 07-25 e RWY 12-30 per le quali le superfici di delimitazione degli ostacoli sono le seguenti:

Pista RWY 07-25

- SOE Superficie Orizzontale Esterna

La certificazione inerente la sussistenza del vincolo va richiesta all'ENAC, istituzionalmente competente.

Si fa presente che le linee riportate sugli elaborati allegati non costituiscono **“allineamenti”** per l'esatta definizione dei limiti di zonizzazione di P.R.G..

Allegati, costituenti parte integrante e sostanziale del presente certificato:

- n. 1 visura di mappa del foglio n. 58 di Bari;
- N.T.A. di P.R.G..

Istruttore Tecnico
Tommaso RODIO

IL DIRETTORE DI SETTORE
Arch. Anna VELLA

Viabilità di P.R.G.

Aree per i servizi della residenza

Zone di completamento B5

allegato al certificato
di destinazione urbanistica
istanza prot. **023803** del **22/01/2026**

Istruttore tecnico
Tommaso RODIO

IL DIRETTORE DI SETTORE
Arch. Anna VELLA

CITTA' DI BARI

Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
si attesta che la presente copia, composta
di n. 4 fogli, è conforme all'originale

Allegato al certificato
di destinazione urbanistica
istanza del 22/01/2026 n.023803

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

VARIANTE GENERALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 991 del 12/12/1973 ed
approvata con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 1475 del 08/07/1976

Aggiornamento alla Variante normativa (D.G.R. Puglia n. 2415 del 10/12/2008 - BURP n. 14/2009)

ART. 26 - Aree di uso pubblico.

Le aree di uso pubblico sono di proprietà pubblica o privata.

ART. 27 - Aree destinate alla viabilità.

Le aree destinate alla viabilità si distinguono in:

- a) strade, nodi stradali e piazze;
- b) parcheggi;
- c) rispetti stradali.

Nelle aree sub a) è imposto il divieto assoluto di edificabilità; nelle aree sub b), da individuare, nelle zone di completamento, tra quelle destinate ai servizi per la residenza e, negli altri casi, attraverso i piani particolareggiati o le lottizzazioni, è consentita la realizzazione di parcheggi, anche a più livelli, ai sensi dell'art.3, comma 2°, lett. d. D.M. 2-4-68; nelle aree sub c), definite dall'art. 25 delle presenti norme ed individuate nelle tavole di piano, il Sindaco può autorizzare, in casi particolari e per ragioni di pubblico interesse, la installazione temporanea di chioschi per carburanti, giornali, bibite e simili.
A tale scopo l'amministrazione Comunale emanerà apposita normativa.

ART. 28 - Viabilità.

Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e gli altri strumenti della viabilità risultano dalla lettura delle tavole di Piano.

Le strade si suddividono in:

- a) strade di nuova costruzione a doppio senso di circolazione, munite di strade di servizio laterali, con sezione media complessiva di ml. 60;
- b) strade di nuova costruzione, a doppio senso o a senso unico di circolazione, con sezione media complessiva di ml. 25;
- c) strade di nuova costruzione, a senso unico o doppio di circolazione, con sezione media complessiva di ml. 15;
- d) strade esistenti, le quali ove sia possibile ed utile per il miglioramento della viabilità considerata nel suo complesso, dovranno raggiungere la sezione minima di ml. 15 con facoltà del Comune di richiedere, se necessario, una maggiore sezione.

Per le strade di P.R.G. e per la progettazione di strade della rete secondaria e relativa a qualunque tipo di intervento nel territorio comunale, il modulo base di progettazione è di ml. 3.50 per ciascuna corsia e di ml. 0.75 per ciascun marciapiede.

Le aree destinate a parcheggi pubblici sono determinate in base alla legge ed alle presenti disposizioni.

Le misure dei rispetti stradali sono indicate nelle tavole di Piano e nella presente normativa.

ART. 40 - Destinazioni.

Le zone residenziali sono destinate alle abitazioni ed ai servizi connessi di seguito specificati.

Negli edifici destinati alle abitazioni sono consentite le seguenti attività: negozi ed esercizi pubblici, studi professionali ed artigianali di servizio, istituti privati di istruzione, cliniche private, alberghi, ambienti per la cultura, lo svago e simili.

Fanno anche parte della zona residenziale i seguenti servizi le cui aree sono localizzate nelle tavole di Piano, con esclusione di massima delle aree in cui gli interventi edilizi sono subordinati alla redazione di piani particolareggiati: asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi quali uffici di poste e telegrafi, della protezione civile e simili, aree per spazi pubblici attrezzati a parchi, giuochi, sports e parcheggi.

ART. 41 - Suddivisione.

Le zone residenziali si suddividono in aree residenziali e aree per servizi della residenza.

ART. 42 - Aree residenziali.

Le aree residenziali sono le seguenti:

- centro storico A1;
- aree di interesse ambientale A2;
- aree di completamento di tipo B1;
- aree di completamento di tipo B2;
- aree di completamento di tipo B3;
- aree di completamento di tipo B4;
- aree di completamento di tipo B5;
- aree di rinnovamento urbano di tipo B6;
- aree di rinnovamento urbano di tipo B7;
- aree di rinnovamento urbano di tipo B8;
- aree di rinnovamento urbano di tipo B9, a carattere terziario direzionale;
- aree di espansione di tipo C1;
- aree di espansione di tipo C2;
- aree di espansione di tipo C3.

ART. 43 - Aree per i servizi della residenza e verde di quartiere.

Le aree per i servizi della residenza, sono le seguenti :

- aree per asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo: mq./ab. 4,50
- aree per attrezzature di interesse comune, religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi e simili: mq./ab. 2,00
- aree per parchi e giuochi: mq./ab. 11,00
- aree per parcheggi di zona: mq./ab. 2,50

per un totale di mq./ab. 20,00

Per le zone di espansione gli elaborati del piano non vincolano attraverso localizzazioni esplicite le aree dei servizi: queste sono tuttavia da ricavarsi e da individuarsi entro la zona omogeneamente definita di espansione, attraverso piani particolareggiati, o lottizzazioni convenzionate.

ART. 44 - Convenzioni.

In armonia con la legge 6-8-1967 n. 765, le lottizzazioni di aree a scopo edilizio possono essere autorizzate dall'Amministrazione Comunale previa stipulazione di una convenzione, da trascriversi a cura dei proprietari, che preveda la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria definite nel precedente articolo 43, e l'assunzione, a carico dei proprietari, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria, nonché di quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative all'area o delle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. L'Amministrazione Comunale delibererà l'entità degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico dei proprietari.

La concessione delle licenze edilizie è subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e alla previsione della attuazione delle stesse in piani particolareggiati o in lottizzazioni convenzionate, o all'impegno, da garantirsi nelle forme e con le modalità che fisserà l'amministrazione Comunale, di procedere all'attuazione delle medesime, contemporaneamente alla costruzione oggetto della licenza.

In fase di predisposizione di piani particolareggiati, nei casi in cui si renderà necessario, ad esempio zone di rinnovamento, va allegato agli stessi un apposito schema di convenzione che fissi gli oneri a carico dei privati per gli interventi che i medesimi privati attueranno.

ART. 48 - Aree di completamento di tipo B3-B4-B5.

Nelle aree di completamento di tipo B3-B4-B5, gli interventi sono subordinati alla verifica da parte dell'Amministrazione Comunale della esistenza di una sufficiente viabilità. Nel caso che la viabilità sia ritenuta sufficiente gli interventi non sono subordinati a preventiva stesura di piano particolareggiato e devono rispettare le seguenti prescrizioni:

- Sf.: lotto minimo: superficie fondiaria al netto delle strade:
mq. 600 in zone di tipo B3;
mq.1.000 in zone di tipo B4;
mq.1.500 in zone di tipo B5.
Salvo, in ciascuna di dette zone, lotti di minore estensione, interclusi da costruzioni esistenti;
- Iff.: indice di fabbricabilità fondiaria:
mc./mq.3 in zone di tipo B3;
mc./mq.2 in zone di tipo B4;
mc./mq.0,5 in zone di tipo B5;
- Rc.: rapporto di copertura: max 50%;
- H.: altezza massima:
max 25 ml. in zone di tipo B3;
max 14 ml. in zone di tipo B4;
max 8 ml. in zone di tipo B5;
- Dc.: distanza dai confini: $H \times 0,5 = \text{min. ml.5}$;
E' consentita la costruzione sul confine, in aderenza a parete cieca di fabbricato esistente;
- Df.: distanza tra fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti moltiplicata per 0,5 = $[(H + H1) \times 0,5]$, con un minimo di ml.10;
- Ds.: distanza dal ciglio stradale, misurata in relazione alla larghezza stradale sulla quale i fabbricati prospettano e salvo allineamenti prevalenti esistenti:
a) per strade di larghezza inferiore a ml.7: ml.5;
b) per strade di larghezza da ml.7 a ml.15: ml.7,50;
c) per strade di larghezza superiore a ml.15: ml.10;
- Vc.: verde condominiale: min. 20% della superficie netta del lotto;
- P.: parcheggi: 1 mq. ogni 10 mc. ¹;
- A.: autorimesse: min. un posto macchina per ogni alloggio e comunque per ogni 500 mc. di costruzione.

Nel volume della costruzione non sono computati quelli destinati a porticato o a spazi liberi a piano terra.

Nel caso che la viabilità esistente non sia ritenuta sufficiente, gli interventi singoli, con le prescrizioni di cui ai precedenti comma, sono subordinati alla preventiva approvazione di piani particolareggiati di viabilità o di lottizzazioni che tengano conto delle necessità varie.

In fase di applicazione delle disposizioni di legge, si prescrive che vengano fissate, per la presente zona omogenea B, con apposita deliberazione consiliare, le quote necessarie attinenti sia la realizzazione totale delle opere di urbanizzazione primaria o il miglioramento delle stesse, sia la parziale realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (previste anche in altre zone del piano ma di pertinenza degli abitanti residenti nella zona omogenea di tipo B in questione).

In fase di redazione dei richiesti piani particolareggiati o piani di lottizzazione o piani particolareggiati – quadro, si manterrà la destinazione residenziale esistente, o comunque si assicureranno sempre le superfici per parcheggi in misura corrispondente alla necessità e destinazioni delle costruzioni che si vanno a realizzare.

Per quanto attiene la presente zona, in fase di redazione dei piani attuativi prescritti, ove esigenze particolari di carattere architettonico e compositivo richiedono per la densità edilizia il raggiungimento dei valori fissati dal D.M. 2/4/68 (art. 7), chiarito dalla circolare della Regione Puglia – Assessorato all'Urbanistica n. 344 in data 4/5/72, si prescrive che tutti i volumi superiori ai valori fissati dalla presente norma vengano utilizzati esclusivamente a servizi di quartiere di cui al D.M. 2/4/68 (art. 3), con precedenza alle attrezzature scolastiche di cui alla presente zona omogenea B è specificatamente carente. Un'apposita convenzione disciplinerà i rapporti fra i proprietari e l'Amministrazione Comunale al fine di regolare la cessione in proprietà al Comune delle predette opere di urbanizzazione secondaria, giusto quanto riportato al precedente art. 44.

¹ Modificato ai sensi della Legge n. 122 del 24/03/1989 "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale" e ss.mm.ii.

ART. 52 - Aree per i servizi della residenza delle zone omogenee A e B.

(Variante normativa approvata con delibera di G.R. n. 2415 del 10/12/2008 BURP n. 14 del 23/01/2009)

Le aree per i servizi della residenza delle zone omogenee "A" e "B", identificate nelle tavole di PRG con apposita simbologia, sono destinate esclusivamente alle attività elencate nei precedenti art. 40 3° comma e art. 43.

Gli interventi nelle predette aree sono riservati all'intervento pubblico e possono essere attuati anche dal privato, regolamentandone l'uso attraverso apposita convenzione, purché l'area non risulti inclusa nel programma triennale delle OO.PP., sia dotata di urbanizzazioni primarie o esista l'impegno inderogabile del concessionario a realizzarle.

Tali interventi saranno oggetto di un piano di utilizzazione deliberato dal Consiglio Comunale e definito sulla base della verifica degli "standard" dei singoli quartieri e/o delle singole circoscrizioni.

Nel caso di mancata adozione del piano di utilizzazione, l'intervento dei privati è ammesso previa valutazione del Comune operata sulla base della verifica degli standard dei singoli quartieri e/o delle singole circoscrizioni.

Per le aree di cui agli artt.31 e 32 tale verifica è fatta con riferimento rispettivamente alle esigenze del verde ed attrezzature di servizio a carattere regionale o urbano.

Ogni intervento nelle suddette aree è subordinato alla approvazione di piani urbanistici esecutivi estesi all'intera maglia di P.R.G. con unità operativa minima di intervento pari ad almeno 10.000 mq.

E' consentito l'intervento diretto nelle maglie come individuate negli elaborati del P.R.G. con superficie inferiore a 10.000 mq o residui ineditati di maglie aventi comunque superficie inferiore a 10.000 mq, purché esteso all'intera area disponibile e previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante della Circoscrizione territorialmente competente.

I piani urbanistici e gli interventi diretti sono regolati dagli indici e parametri di cui all'art. 54 co.1 delle N.T.A., ad esclusione del limite della superficie fondiaria (Sf).

ART. 53 - Aree per asili nido e per scuole materne e dell'obbligo.

Gli interventi nelle aree destinate ad asili nido e a scuole materne e dell'obbligo sono regolati dalle disposizioni legislative in materia scolastica.

ART. 54 - Aree per chiese ed opere parrocchiali, nonché per centri civici e sociali.

Gli interventi nelle aree destinate a chiese, opere parrocchiali e centri civici e sociali sono regolati dalle seguenti prescrizioni:

Sf.: superficie fondiaria: min. mq.5.000;

Iff.: indice di fabbricabilità fondiaria: mc./mq.2;

Rc.: rapporto di copertura: per le chiese ed opere parrocchiali. 40% dell'area netta;
per i centri civici e sociali: 60% dell'area netta;

H.: altezza massima per le chiese: senza limitazione;
per le opere parrocchiali e i centri civici e sociali: 15 ml.;

Dc.: distanza dai confini: H x 0,5, con un minimo di ml.7,50;

Df.: distanza tra i fabbricati: semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un min. di ml.10,00;

Ds.: distanza dal ciglio stradale: min. ml.15;

Vc.: verde attrezzato condominiale:

per le chiese ed opere parrocchiali: min. 30% dell'area netta;

per i centri civici e sociali: min. 20% dell'area netta;

P.: parcheggi:

per le chiese ed opere parrocchiali: min. 30% dell'area netta;

per i centri civici e sociali: min. 20% dell'area netta, in ogni caso in misura non inferiore ad 1 mq. per ogni 10 mc. di costruzione².

In particolari casi sono ammesse deroghe agli indici precedenti, ferme restando le destinazioni consentite.

Nelle aree per chiese ed opere parrocchiali non è ammessa la costruzione di collegi, convitti e monasteri.

ART. 55 - Aree per parchi e giuochi.

Le aree per parchi e giuochi sono destinate al tempo libero: in esse sono curate le alberature esistenti e sono poste a dimora nuove alberature.

Nelle stesse aree possono ubicarsi attrezzature per lo svago, come chioschi bar, giuochi per bambini, attrezzature minute di allenamento e simili, proporzionate alle dimensioni dell'area destinata a verde e conformi alle prescrizioni del precedente art. 31 per le aree a verde attrezzato.

ART. 56 - Aree per parcheggi pubblici di zona.

Le aree da destinare a parcheggi pubblici di zona devono essere ubicate in ogni settore pianificato, nella proporzione minima di mq.2,5 per ogni abitante insediato.

In aree di parcheggio con superficie non inferiore a mq.10.000 è ammessa la concessione temporanea per la collocazione di colonnine per la distribuzione di carburante.

ART. 57 - Aree per i servizi della residenza entro i limiti delle zone omogenee di completamento.

Le costruzioni destinate ai servizi della residenza su aree individuate entro i limiti delle zone omogenee di completamento e le eventuali ricostruzioni di esse possono eseguirsi anche senza il rispetto di uno o più indici tra quelli previsti negli artt. 54 e 55, compreso l'indice di fabbricabilità.

ART. 58 - Disposizioni relative ai Piani particolareggiati e alle lottizzazioni in vigore.

Le lottizzazioni in vigore alla data di adozione della presente variante generale al Piano Regolatore conservano la loro validità limitatamente al periodo di anni dieci dalla data della convenzione.

Per le lottizzazioni comunque in vigore da epoca precedente al 2-12-1966; il periodo di anni dieci decorre da tale ultima data.

I piani particolareggiati e le lottizzazioni, ancorché non convenzionate, promossi di ufficio dal Comune ed autorizzate alla data di adozione della presente variante generale, conservano la loro validità per il periodo di anni dieci a decorrere dalla data del decreto di approvazione o del nulla-osta della competente autorità.

Le disposizioni di cui ai comma precedenti non si applicano nei casi in cui l'attuazione dei predetti strumenti urbanistici determini grave ed irreparabile pregiudizio alla realizzazione di opere di primario interesse pubblico.

² Modificato ai sensi della Legge n. 122 del 24/03/1989 "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale" e ss.mm.ii.

ART. 59 - Attuazione del P.R.G. .

(Variante normativa approvata con delibera di G.R. n. 2415 del 10/12/2008 BURP n. 14 del 23/01/2009)

L'Amministrazione Comunale procede all'attuazione del PRG attraverso piani attuativi, programmi e progetti, sulla base di scelte prioritarie atte a garantire il progressivo ed ordinato sviluppo del sistema urbano ed assicurando il coordinamento con il Piano Triennale delle OO.PP., verificando lo stato di attuazione del territorio interessato e la coerenza con le effettive esigenze di sviluppo e di trasformazione dello stesso.

I piani attuativi sono strumenti urbanistici di dettaglio per attuare interventi di riuso e recupero dell'edificato esistente, di ristrutturazione urbanistica, di riqualificazione, di nuova urbanizzazione.

Nessun nuovo piano attuativo potrà essere adottato quando non siano esistenti le opere di urbanizzazione primaria né le stesse rientrino in progetti approvati e finanziati in itinere a cura dell'Amministrazione Comunale, né vi sia impegno formale del soggetto proponente e/o realizzatore del piano attuativo a mezzo di apposita convenzione tra soggetto e Comune, a realizzare le opere sia all'interno del perimetro del piano attuativo che all'esterno e comunque fino al collegamento alle idonee reti infrastrutturali pubbliche esistenti, cedendole gratuitamente al Comune.